



# COMUNE DI NEPI

(Provincia di Viterbo)

ENTE CAPOFILA DEL DISTRETTO SOCIO – SANITARIO VT5

(Calcata, Castel S. Elia, Civita Castellana, Corchiano, Fabrica di Roma, Faleria, Gallese, Nepi, Vallerano, Vasanello, Vignanello)

***Criteria e modalità per l'istituzione e la gestione del Registro Distrettuale dei soggetti gestori dei servizi alla persona del Distretto VT/5. – applicazione DGR 88/2017.***

Approvato dal Comitato Istituzionale dei Sindaci Distretto VT 5 in data 5 novembre 2020

## **Sommario**

### **PREMESSA**

1. Istituzione ed oggetto
2. Finalità
  
3. Registro dei soggetti gestori dei servizi alla persona
4. Soggetti richiedenti l'iscrizione al Registro
5. Requisiti per l'iscrizione al registro
  
6. Procedura d'iscrizione nel Registro
7. Validità del Registro
8. Valutazione e vigilanza dei servizi
9. Decadenza dall'iscrizione
10. Prezzo applicato
11. Validità territoriale dell'iscrizione
12. Modalità di utilizzazione del Registro
13. Trattamento dati personali

*Allegati:*

**Allegato "A" Standard di Servizio**

**Allegato "B" domanda di iscrizione Registro Distrettuale dei soggetti gestori dei servizi alla persona del Distretto VT/5)**

## **1. ISTITUZIONE ED OGGETTO**

1. Presso l'Ufficio di Piano è istituito il "Registro Distrettuale dei soggetti gestori dei servizi alla persona del Distretto VT 5 (di seguito denominato "Registro").
2. Il registro è l'archivio, anche informatico, nel quale sono raccolte tutte le informazioni relative ai soggetti del terzo settore che risultano in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'erogazione sia in forma diretta che indiretta di servizi e interventi sociali di assistenza alla persona di cui alla DGR 223/2016, DGR 88/2017 e legge n. 11/2016.
3. L'iscrizione al Registro costituisce il riconoscimento da parte del Servizio pubblico titolare dei Servizi alla persona, ai sensi della DGR 223/2016 e ss.mm.ii., del possesso dei requisiti di qualità per la gestione dei servizi domiciliari alle persone ed è inoltre la condizione essenziale, anche se non sufficiente, per l'affidamento dei Servizi assistenziali.
4. Il Registro, oltre ad essere uno strumento di selezione per l'affidamento dei servizi da parte dell'Ente ha anche la finalità di facilitare la libera scelta, da parte dei destinatari degli interventi, degli assistenti in possesso dei requisiti previsti dalla presente disciplina che maggiormente rispondono alle loro esigenze assistenziali.
5. Il Registro assicura la qualità del fornitore e l'efficienza degli interventi anche attraverso una qualificata concorrenza tra i possibili erogatori, a parità di condizioni. Al Registro sono iscritti i soggetti del terzo settore interessati e ritenuti idonei ad erogare prestazioni, nell'ambito del servizio pubblico di assistenza alla persona che comprende:
  - a. il Servizio di assistenza domiciliare ad anziani, minori e disabili
  - b. il Servizio di assistenza a persone in condizioni di grave disagio sociale.
6. Gli operatori interessati possono presentare la domanda di iscrizione ad una, più di una, ovvero tutte le Sezioni del Registro; in ogni caso dovranno essere osservate, per ogni singola Sezione le modalità e le forme richieste dalla DGR 88/2017.
7. Resta ferma la facoltà del Comune Capofila, anche in caso di ridotto numero di iscritti, di interpellare per le procedure di cui al presente atto, operatori economici non iscritti al Registro ritenuti idonei nel rispetto della normativa vigente.

## **2 – FINALITA'**

- L'iscrizione del soggetto del terzo settore nel Registro è un supporto per l'Ente e funge da presupposto di adeguatezza per la fornitura di servizi di assistenza alla persona. E'da

intendersi anche e da strumento di preselezione per l'accesso alle procedure di affidamento del servizio che il soggetto titolare del servizio pubblico voglia attivare non costituendo tuttavia in alcun modo vincolo o obbligo in tal senso.

- Il responsabile del soggetto del terzo settore con l'iscrizione al Registro si impegna al pieno rispetto e al mantenimento dei requisiti necessari all'iscrizione e si impegna altresì a mettere in atto un progetto di autovalutazione e miglioramento continuo della qualità nell'erogazione del servizio.
- La valutazione positiva del servizio erogato di cui al paragrafo B.3.3 "Valutazione dei servizi" della DGR 88/2017 è condizione indispensabile per la prosecuzione dell'affidamento del servizio in essere e per la partecipazione a nuovi affidamenti.
- Il Registro dei soggetti gestori dei servizi alla persona è istituito a livello di ambito territoriale e per il Distretto VT/5 presso il Capofila – Comune di Nepi, è articolato in sezioni così come indicato al successivo punto 3.
- L'iscrizione effettuata in un ambito territoriale, secondo i criteri e nel rispetto di quanto previsto al paragrafo B.3.2 della DGR 88/2017 "Registro dei soggetti gestori dei servizi alla persona" è valida su tutto il territorio regionale. E' compito di ogni ambito territoriale rendere noto il Registro e favorire lo scambio di informazioni fra gli ambiti territoriali a livello regionale. A tal fine il registro del Distretto VT/5 è pubblicato alla sezione "Atti amministrativi" – "Atti generali" del sito istituzionale del Comune di Nepi Ente Capofila e su i siti istituzionali dei Comuni facenti parte del Distretto VT/5 e successivamente all'Albo elettronico dell'Istituendo Consorzio di servizi sociali dell'Ambito a cui i servizi saranno trasferiti una volta operativo.
- Le caratteristiche del registro dei soggetti gestori di servizi alla persona, la definizione delle procedure e delle modalità per l'iscrizione alle diverse sezioni del registro stesso, le modalità di affidamento del servizio, la verifica circa il mantenimento dei requisiti e della valutazione del servizio spettano al Distretto VT/5, che le norma secondo quanto disciplinato dalla DGR 88/2017 e legge regionale n. 11/2016.

### **3- REGISTRO DEI SOGGETTI GESTORI DEI SERVIZI ALLA PERSONA**

Il Registro è articolato nelle seguenti sezioni:

- Assistenza domiciliare a minori
- Assistenza domiciliare a persone con disabilità
- Assistenza domiciliare ad anziani

- Assistenza a persone in condizioni di grave disagio sociale

L'iscrizione al Registro dà luogo all'accreditamento del soggetto; essa è condizione essenziale per poter instaurare eventuali rapporti contrattuali ed economici con il soggetto pubblico competente in qualità di stazione appaltante, fungendo da strumento di preselezione; essa è altresì condizione essenziale per poter instaurare rapporti contrattuali ed economici con i singoli utenti ammessi al servizio dai servizi sociali territoriali.

Con l'iscrizione al Registro il soggetto si impegna ad osservare gli “Standard di servizio” allegati al presente documento, al pieno rispetto e al mantenimento dei requisiti necessari all'iscrizione.

#### **4- SOGGETTI RICHIEDENTI L'ISCRIZIONE AL REGISTRO**

- Possono iscriversi al registro i soggetti del terzo settore individuati ai sensi della l.r.11/2016, articolo 39 comma 2 quali:
- le organizzazioni di volontariato di cui alla l.r. 29/1993 e successive modifiche;
- le associazioni di promozione sociale di cui alla l.r. 22/1999 e successive modifiche;
- le associazioni di cui alla legge regionale 24 maggio 1990, n. 58 (Concessione di contributi ad associazioni sociali regionali) e successive modifiche;
- le cooperative sociali di cui alla l.r. 24/1996 e successive modifiche;
- le imprese sociali di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155 (Disciplina dell'impresa sociale, a norma della legge 13 giugno 2005, n. 118) e successive modifiche;
- le fondazioni;
- le fondazioni di partecipazione e di comunità;
- gli istituti di patronato e di assistenza sociale di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152 (Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale) e successive modifiche;
- gli enti ausiliari di cui all'articolo 2 della legge regionale 22 settembre 1982, n. 44 (Disciplina delle attività di prevenzione e riabilitazione degli alcoolisti e tossicodipendenti svolte dagli enti ausiliari di cui all' articolo 94 della legge 22 dicembre 1975, n.685) e successive modifiche;
- gli enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese;
- gli altri soggetti privati non a scopo di lucro
- Fanno parte del terzo settore anche gli enti associativi dei suddetti soggetti.

#### **5- REQUISITI PER L'ISCRIZIONE AL REGISTRO**

I soggetti del terzo settore interessati a svolgere i servizi alla persona di assistenza domiciliare a minori, anziani, disabili e di assistenza a persone in condizioni di grave disagio sociale presentano apposita domanda di iscrizione nel “Registro” secondo le modalità definite in seguito ed in applicazione alla DGR 88/2017.

Il soggetto del terzo settore per poter essere iscritto nel “Registro” ovvero accreditato, deve possedere i seguenti requisiti:

- iscrizione nei registri o albi previsti dalla normativa statale e regionale, per la tipologia di servizio
- Adozione di un modello organizzativo in linea con i principi di cui agli artt. 6 e 7 del D. Lgs. n. 231/2001;
- Inesistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50016;
- Possesso, da parte del responsabile e di tutte le figure professionali operanti nel servizio, dei requisiti previsti al punto “Figure professionali” del paragrafo B.1.1. dell'Allegato A alla D.G.R. n. 223/16 e ss.mm.ii. e, per almeno il 50% degli operatori, di ulteriore esperienza adeguatamente documentata di almeno 2 anni nell'area di utenza specifica del servizio;
- Applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro, con particolare riguardo al corretto inquadramento degli operatori nelle qualifiche corrispondenti alle tipologie delle mansioni svolte e regolarità nei versamenti INPS ed INAIL per gli operatori stessi;
- Dotazione di personale idonea quantitativamente e qualitativamente a garantire la presa in carico delle persone destinatarie del servizio;
- operatività del servizio nell'arco di almeno dodici ore giornaliere, per tutti i giorni della settimana, anche nell'arco delle 24 ore, in relazione ai bisogni delle persone e del nucleo familiare e di quanto previsto nei piani personalizzati di assistenza, nonché durante i giorni festivi ove necessario e se specificato nei piani stessi;
- possesso di un'idonea sede operativa del servizio nell'ambito del Distretto VT5 comprendente i territori dei Comuni ; e adozione di adeguate coperture assicurative volte a garantire le persone destinatarie del servizio, gli operatori ed i soggetti terzi per danni imputabili al soggetto gestore o ad altri soggetti di cui debba rispondere;
- possesso di un sistema di gestione dei dati informatizzato idoneo ad adempiere agli obblighi informativi nei confronti del sistema informativo locale e regionale dei servizi sociali;
- conoscenza degli specifici problemi sociali del territorio, delle risorse sociali della comunità e delle risorse territoriali in campo socioassistenziale e sociosanitario;
- adozione della carta dei servizi, contenente la descrizione complessiva del servizio offerto anche in riferimento alla tipologia di persone a cui il soggetto gestore stesso si rivolge;

- iscrizione nei registri o albi di competenza, previsti dalla normativa statale o regionale;
- piena ottemperanza agli obblighi di cui al D. Lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il venir meno anche di uno soltanto dei requisiti sopra elencati comporta la decadenza dall'iscrizione nel Registro dei soggetti gestori dei servizi alla persona del Distretto VT5

## **6 - PROCEDURA DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO**

- Ogni operatore economico per conseguire l'iscrizione al Registro dovrà presentare apposita domanda contenente tutte le informazioni e la documentazione di tipo generale e specifico secondo le modalità e con le forme richieste dalla DGR 88/2017.
- Gli operatori dovranno indicare a quale Sezione del Registro chiedono di essere iscritti e produrre la relativa documentazione.
- E' ammessa la richiesta di iscrizione a tutte le sezioni.
- All'esame delle domande procederà una Commissione Distrettuale appositamente costituita. Dopo di ciò, con formale provvedimento del Comune Capofila, o del Consorzio qualora già operativo, viene disposta l'iscrizione, che avrà valore su tutto il territorio distrettuale, salvo diversa indicazione da parte del soggetto accreditato.
- L'iscrizione ha durata per l'intero periodo di validità del Registro; essa conserva validità fino alla perdita dei requisiti o alla valutazione negativa da parte dei servizi o al sopraggiungere di una causa di decadenza. La cancellazione dal Registro può avvenire anche su richiesta del soggetto accreditato, con preavviso di 60 giorni.
- Entro il 31 dicembre di ogni anno, a decorrere dall'anno successivo a quello di prima iscrizione, dovrà essere presentata dal soggetto accreditato autocertificazione di permanenza dei requisiti per l'iscrizione e documentazione di aggiornamento di quanto a suo tempo presentato. Dovrà essere presentata inoltre una relazione illustrativa dell'attività svolta e delle azioni correttive intraprese a fronte di eventuali reclami ricevuti.
- Dopo la prima implementazione del Registro, per la quale verrà stabilita una data di scadenza per la presentazione delle domande, i successivi aggiornamenti avranno luogo a cadenza annuale e la relativa domanda potrà essere presentata in qualunque momento, per essere esaminata in occasione del primo aggiornamento utile.
- L'Ente accreditante si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle autocertificazioni/dichiarazioni rese dai soggetti richiedenti l'accreditamento; qualora dal predetto controllo emerga la non veridicità, anche parziale, del contenuto delle autocertificazioni/dichiarazioni, il soggetto sarà cancellato dal Registro.

## **7 - VALIDITÀ DEL REGISTRO**

Il Registro ha validità per un triennio dalla data della sua prima formazione.

## **8 - VALUTAZIONE E VIGILANZA DEI SERVIZI**

Il soggetto gestore consente l'esercizio, da parte dell'Ufficio di Piano e dei servizi sociali territoriali interessati, di ampie facoltà di vigilanza e valutazione in merito:

- al permanere dei requisiti di accreditamento;
- al regolare e buon funzionamento del servizio secondo i criteri contenuti nella DRG88/2017 al punto B.3.3;
- all'efficacia ed efficienza della gestione;
- all'adempimento puntuale e preciso dei programmi di lavoro;
- al rispetto di tutte le norme contrattuali e contributive nei confronti dei dipendenti.

## **.9- DECADENZA DALL'ISCRIZIONE**

Oltre che nei casi di valutazione negativa dei servizi e di perdita dei requisiti di cui al punto 5, si ha decadenza dall'iscrizione in caso di gravi e reiterati inadempimenti da parte del soggetto accreditato.

In particolare, la decadenza potrà essere pronunciata:

- in caso di reiterata omissione/violazione di quanto previsto nell' allegato "A";
- in caso di impiego di personale professionalmente non idoneo e non qualificato da parte dell'organizzazione accreditata;
- in caso di contestazioni reiterate nel tempo per un totale di 5 infrazioni nel periodo di durata triennale del Registro;
- nel caso di condanna, con sentenza passata in giudicato, degli amministratori dell'organizzazione per reati che incidano sulla moralità professionale.

La pronuncia della decadenza deve essere preceduta da formale contestazione e diffida ad adempiere. L'organizzazione potrà, se ritiene, controdedurre entro un massimo di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione.



## **10- PREZZO APPLICATO**

Con l'iscrizione al Registro il soggetto si impegna all'applicazione dei prezzi orari previsti negli "Standard di servizio", che rimarranno invariati per la durata triennale del Registro,

La complessiva organizzazione e il coordinamento del servizio, le riunioni di équipe, i tempi di trasferimento da un utente all'altro e in generale i tempi necessari a raggiungere il luogo della prestazione sono a carico del soggetto gestore, da intendersi compresi nel prezzo orario del servizio.

## **11 - MODALITÀ DI UTILIZZAZIONE DEL REGISTRO**

Al cittadino che si trovi in una condizione personale tale da essere preso in carico dai servizi sociali territoriali ed ammesso a fruire del servizio viene rilasciato un buono-servizio, contenente l'indicazione della natura e della misura della prestazione cui da diritto e la quota a carico dell'utente, che verrà versata dallo stesso al Comune Capofila del Distretto VT5.

Il cittadino utilizzerà il buono scegliendo direttamente il soggetto gestore tra quelli iscritti al Registro.

In presenza di particolari situazioni (servizi urgenti, impossibilità di scelta da parte dell'interessato per temporanea inabilità fisica o altra causa) il servizio sociale territoriale sceglierà il soggetto gestore, tra quelli iscritti al Registro, con un criterio di rotazione, tenendo in considerazione i limiti territoriali delle iscrizioni se indicati, e nel rispetto della continuità degli interventi.

Possono avvalersi del Registro anche cittadini che acquistano autonomamente ed interamente a proprie spese gli interventi domiciliari, rivolgendosi direttamente ai fornitori accreditati.